

AVS

**Assicurazione per
la vecchiaia e per i superstiti**

**Parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali**

Leggi e ordinanze
con rinvii, appendici e indici

Edizione 2021

Sommario

	Indice	3
	Elenco delle abbreviature	12
	Cronaca	17
101	Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., estratto)	27
830.1	LF sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	29
830.11	O sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	59
831.10	LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	77
831.101	O sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)	141
831.108	O 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG	229
831.111	O concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)	232
831.131.11	DF sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)	240
831.131.12	O sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)	243
831.135.1	O sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)	245
831.143.32	O sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC) ...	250
831.143.41	O sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS	254
831.143.42	O sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS	255
830.2	LF sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)	257
	Appendici	267
	Indice delle materie	297

Indice

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Elenco delle abbreviature		12
Cronaca		17
Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost., estratto)		27
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)		
Capitolo 1: Campo d'applicazione	1	29
Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali	3	30
Capitolo 3: Disposizioni generali riguardanti le prestazioni e i contributi	14	32
Sezione 1: Prestazioni in natura	14	32
Sezione 2: Prestazioni pecuniarie	15	32
Sezione 3: Riduzione e rifiuto di prestazioni	21	34
Sezione 4: Disposizioni speciali	22	34
Capitolo 4: Disposizioni generali di procedura	27	36
Sezione 1: Informazione, assistenza amministrativa, obbligo del segreto	27	36
Sezione 2: Procedura in materia di assicurazioni sociali	34	38
Sezione 3: Contenzioso	56	47
Capitolo 5: Regole di coordinamento	63	50
Sezione 1: Coordinamento delle prestazioni	63	50
Sezione 2: Regresso	72	53
Capitolo 5a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale	75a	54
Capitolo 6: Disposizioni varie	76	55
Capitolo 7: Disposizioni finali	81	57
Allegato: Modifica del diritto vigente		58
Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)		
Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni	1	59
Sezione 1: Garanzia d'impiego appropriato	1	59

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse	2	60
Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni	7	61
Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura	7a	62
Sezione 1: Esigenze per gli specialisti incaricati dell'osservazione	7a	62
Sezione 2: Svolgimento dell'osservazione	7h	64
Sezione 3: Gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti nonché notifica delle sentenze	8	62
Sezione 4: Procedura di opposizione	10	67
Sezione 5: Spese concernenti il patrocinio gratuito	12a	68
Capitolo 3: Regresso	13	69
Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza	17a	70
Sezione 1: Definizione delle competenze	17a	70
Sezione 2: Emolumenti	17f	72
Capitolo 4: Altre disposizioni	18	74

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Parte prima: Assicurazione	1	77
Capo primo: Applicabilità della LPGA	1	77
Capo primo a: Persone assicurate	1a	77
Capo secondo: Contributi	3	79
A. Contributi degli assicurati	3	79
I. Obbligo di pagare i contributi	3	79
II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ...	4	80
III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa	10	83
IV. Riduzione e condono dei contributi	11	83
B. Contributi dei datori di lavoro	12	84
C. Riscossione dei contributi	14	84
Capo terzo: Rendite	18	87
A. Diritto alla rendita	18	87
I. In generale	18	87
II. Diritto alla rendita di vecchiaia	21	88
III. Diritto alla rendita vedovile	23	89
IV. Diritto alla rendita per orfani	25	90
B. Rendite ordinarie	29	91
I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie	29 ^{bis}	91
II. Rendite complete	34	97
III. Rendite parziali	38	99
IV. Et� flessibile per il godimento della rendita	39	99
V. Riduzione delle rendite ordinarie	41	100

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
C. Rendite straordinarie	42	100
D. Assegno per grandi invalidi, il contributo per l'assistenza e mezzi ausiliari	43 ^{bis}	101
E. Disposizioni varie	43 ^{quinqies}	102
Capo quarto: Organizzazione	49	103
A. In generale	49	103
B. Datori di lavoro	51	109
C. Casse di compensazione	53	110
I. Casse di compensazione professionali	53	110
II. Casse di compensazione cantonali	61	114
III. Casse di compensazione della Confederazione	62	114
IV. Disposizioni comuni	63	114
D. Ufficio centrale di compensazione	71	119
E. Vigilanza della Confederazione	72	120
Capo quinto: Istituti di assicurazione (abrogato)	74	121
Capo sesto: Contenzioso	84	121
Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima	87	122
Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima	92	124
Parte seconda: Finanziamento	102	127
Capo primo: Mezzi finanziari	102	127
Capo secondo: Fondo di compensazione AVS	107	128
Capo terzo: Riserva della Confederazione	111	129
Capo quarto: Imposizione sul tabacco (abrogato)	113	129
Parte terza: Relazione con il diritto europeo	153 ^a	129
Parte quarta: Disposizioni finali	154	130
Appendice: Tariffa dei dazi sui tabacchi (abrogata)		131
<i>Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 1974 (abrogate)</i>		131
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 1977</i>		131
<i>Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 1981 (abrogate)</i>		132
<i>Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 1983 (abrogata)</i>		132
<i>Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 1994</i>		132
<i>Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999</i>		135
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2000</i>		136
<i>Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001</i>		136
<i>Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003 (abrogata)</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 2004</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 2006</i>		137
<i>Disposizioni finali della modifica del 6 ottobre 2006</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 13 giugno 2008</i>		138
<i>Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2011</i>		138
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2016</i>		139

art. p.

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Capo primo: Persone assicurate	1	141
A. Assoggettamento	1	141
B. Esenzioni dall'assicurazione	1 <i>b</i>	142
C. Adesione all'assicurazione	5	143
I. Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera	5	143
II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale	5 <i>d</i>	143
III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero	5 <i>g</i>	144
IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato	5 <i>j</i>	145
Capo secondo: Contributi	6	145
A. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa	6	145
I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un'attività dipendente	7	147
II. Contributi prelevati sul reddito proveniente da un'attività indipendente	17	151
1. In generale	17	151
2. Fissazione e determinazione dei contributi	22	153
B. Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa	28	155
C. Riduzione e condono dei contributi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa	31	158
D. Contributi dei datori di lavoro	33	159
E. Riscossione dei contributi	34	159
I. In generale	34	159
II. Contributi paritari	34 <i>d</i>	161
III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi	39	163
IV. Interessi	41 <i>bis</i>	163
F. Garanzia degli eredi	43	165
Capo terzo: Rendite e assegno per grandi invalidi	44	165
A. Diritto alla rendita	44	165
B. Rendite ordinarie	50	167
C. Rendite straordinarie	55	176
D. Età flessibile per il godimento della rendita	55 <i>bis</i>	176
I. Rinvio della rendita	55 <i>bis</i>	176
II. Anticipazione della rendita	56	177
E. Calcolo anticipato della rendita	58	178
F. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari	66 <i>bis</i>	179

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
G. Rapporto con l'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni	66 ^{quater}	179
H. Disposizioni varie	67	180
I. Esercizio del diritto	67	180
II. Determinazione delle rendite	68	180
III. Determinazione dell'assegno per grandi invalidi	69 ^{bis}	181
IV. Disposizioni procedurali comuni	70	181
V. Pagamento della rendita e dell'assegno per grandi invalidi	71	182
VI. Ricupero e restituzione	77	183
VII. Esercizio del regresso contro i terzi responsabili (abrogato)	79 ^{quater}	184
Capo quarto: Organizzazione	80	184
A. Datori di lavoro	80	184
B. Casse di compensazione professionali	83	184
I. In generale	83	184
II. Casse di compensazione professionali paritetiche	88	185
III. Prestazione della garanzia	92	186
IV. Costituzione della cassa	98	187
V. Regolamento della cassa	100	188
VI. Comitato direttivo della cassa	102	189
VII. Gerente della cassa	106	190
VIII. Scioglimento della cassa di compensazione	107	190
C. Casse di compensazione cantonali	108	191
D. Casse di compensazione della Confederazione	110	191
I. Cassa di compensazione federale	110	191
II. Cassa svizzera di compensazione	113	192
E. Agenzie delle casse di compensazione	114	192
F. Affiliazione alle casse	117	193
I. Cassa competente a riscuotere i contributi	117	193
II. Cassa competente a fissare e a pagare le rendite	122	195
III. Disposizioni comuni	126	196
G. Compiti delle casse di compensazione	128	197
H. Numero d'assicurato	133	199
I. Caratteristiche e assegnazione	133	199
II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS	134 ^{bis}	200
H ^{bis} . Certificato di assicurazione e conto individuale	135 ^{bis}	203
H ^{ter} . Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali	141 ^{bis}	204
I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali	141 ^{bis}	204
II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo	141 ^{quater}	205

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
J. Regolamento dei conti e dei pagamenti	142	206
I. Regolamento dei conti e dei pagamenti con le casse di compensazione	142	206
II. (abrogato)	145	207
III. Movimento di fondi delle casse di compensazione	147	207
IV. Contabilità delle casse di compensazione	150	208
V. Conservazione degli atti	156	209
K. Copertura delle spese di amministrazione	157	209
L. Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro	159	210
I. Revisione delle casse	159	210
II. Controllo dei datori di lavoro	162	211
III. Uffici di revisione e di controllo	164	211
IV. Revisioni complementari e controlli	171	214
M. Responsabilità per i danni (abrogato)	172	214
N. Ufficio centrale di compensazione	174	215
O. Vigilanza della Confederazione	176	216
Capo quinto: Istituti di assicurazione (abrogato)	181	217
Capo sesto: Contenzioso	200	217
Capo settimo: Disposizioni diverse	205	218
Capo ottavo: Sussidi di costruzione alle casse e ad altre istituzioni per le persone anziane	215	221
Capo nono: Sussidi per il promovimento dell'aiuto alla vecchiaia	222	222
Capo decimo: Disposizioni finali	226	223
<i>Disposizione finale della modifica del 17 giugno 1985 (abrogata)</i>		224
<i>Disposizioni finali della modifica del 13 settembre 1995 (abrogate)</i>		224
<i>Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995</i>		224
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 settembre 1996 (abrogate)</i>		225
<i>Disposizioni finali della modifica del 27 aprile 1998</i>		225
<i>Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001 (abrogata)</i>		226
<i>Disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000 (abrogate)</i>		226
<i>Disposizioni finali della modifica del 7 novembre 2007</i>		226
<i>Disposizioni finali della modifica del 17 ottobre 2007</i>		226
<i>Disposizione finale della modifica del 7 novembre 2007 (NPC)</i>		227
<i>Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010</i>		227
<i>Disposizione finale della modifica del 21 settembre 2012</i>		227

Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Sezione 1: Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	1	229
Sezione 2: Assicurazione per l'invalidità	6	230

	<i>art.</i>	<i>p.</i>
Sezione 3: Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità	7	230
Sezione 4: Disposizioni finali	10	231

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

A. Disposizioni generali	1	232
B. Partecipazione all'assicurazione facoltativa	7	233
C. Recessione ed esclusione dall'assicurazione facoltativa	12	233
D. Contributi	13a	234
E. Rendite e indennità giornaliera	19	237
F. (abrogato)	22	237
G. (abrogato)	23	237
H. Disposizioni finali	25	238
<i>Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995 (abrogate)</i>		238
<i>Disposizioni finali della modifica del 18 ottobre 2000</i>		238
<i>Disposizioni finali della modifica del 16 marzo 2007</i>		239

Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (DRif)	240
--	------------

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)	243
---	------------

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)	245
--	------------

Ordinanza sull'Ufficio centrale di compensazione (Ordinanza UCC)

Sezione 1: Disposizioni generali	1	250
Sezione 2: Rappresentanze svizzere	7	251
Sezione 3: Disposizioni sulla CFC	8	252
Sezione 4: Disposizioni sulla CAF-CFC	11	252
Sezione 5: Disposizioni finali	18	253

art. p.

Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell'AVS 254

Ordinanza sui sussidi per le spese di amministrazione destinati alle casse cantonali di compensazione dell'AVS

Sezione 1: Diritto ai sussidi	1	255
Sezione 2: Calcolo dei sussidi	2	255
Sezione 3: Disposizioni finali	5	256

Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG

Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito	1	257
Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità	3	258
Sezione 3: Organizzazione	6	258
Sezione 4: Personale	11	261
Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte	13	261
Sezione 6: Vigilanza	18	263
Sezione 7: Disposizioni finali	19	263

p.

Appendici

Appendice 1	Contributi	267
	a. Compendio	267
	b. Indipendenti	268
	c. Persone senza attività lucrativa	269
Appendice 2	Evoluzione dei contributi	270
	a. Persone che esercitano un'attività lucrativa	270
	b. Persone senza attività lucrativa	271
	c. Dettagli: Indipendenti	272
	d. Dettagli: Persone senza attività lucrativa	273
Appendice 3	Calcolo della rendita	274
	a. Fattori di rivalutazione	274
	b. Scala delle rendite 44	275
	c. Evoluzione dell'età di pensionamento e della rendita	276
Appendice 4	Convenzioni internazionali	277
Appendice 5	Altri compiti affidati alle casse	278
Appendice 6	Direttive amministrative dell'UFAS	283
	a. Abbreviature	283
	b. LPGA	285
	c. LAVS	286
	d. OAVS	290
Appendice 7	Opuscoli del Centro d'informazione	295
Appendice 8	Links relativi all'AVS	296
Indice delle materie		297

Elenco delle abbreviature

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AFam	Assegni familiari
AFF	Amministrazione federale delle finanze
AI	Assicurazione per l'invalidità
ALC	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681)
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Boll.Uff.	Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale (N) risp. del Consiglio degli Stati (S)
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cfr.	confronta
CI	conto individuale
CO	LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, RS 220)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101; p. 27)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, RS 272)
CPP	Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, RS 312.0)
cpv.	capoverso
DCF	Decreto del Consiglio federale
DF	Decreto federale
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFI	Dipartimento federale dell'interno
disp.fin.	disposizione finale
DPA	LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)
DRif	DF del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l'invalidità (RS 831.131.11; p. 240)
DTF	Decisione del Tribunale federale
ecc.	eccetera
FF	Foglio federale
fr.	franchi
IPG	Indennità per perdita di guadagno

Cronaca

	atto legislativo nuovo/modificato	del	in vigore dal	RU
	LAVS	20.12.1946	01.01.1948	1947 843
	OAVS	01.11.1947	01.01.1948	1947 1185
1	LAVS	31.01.1949	01.02.1949	1949 94
2	LAVS (1 ^a revisione dell'AVS)	21.12.1950	01.01.1951	1951 389
2a	LAVS (correzione)	06.03.1952	01.01.1951	1952 288
3	OAVS	20.04.1951	01.01.1951	1951 392
4	OAVS	13.10.1951	01.01.1952	1951 996
5	LAVS	01.02.1952	01.12.1952	1952 919
6	LAVS [LIPG]	25.09.1952	01.01.1953	1952 1050
7	LAVS (2 ^a revisione dell'AVS)	30.09.1953	01.01.1954	1954 102
8	LAVS [LFE]	23.12.1953	01.01.1954	1954 455
9	OAVS	30.12.1953	01.01.1954	1954 110
10	LAVS (3 ^a revisione dell'AVS)	22.12.1955	01.01.1956	1956 707
11	LAVS (4 ^a revisione dell'AVS)	21.12.1956	01.01.1957	1957 275
12	OAVS	10.05.1957	01.01.1957	1957 422
13	LAVS [LAI]	19.06.1959	01.01.1960	1959 845
14	LAVS	19.06.1959	01.01.1960	1959 872
15	LAVS	19.06.1959	01.01.1960	1959 1397
16	LAVS	01.12.1959	01.01.1960	1959 1679
17	OAVS	05.02.1960	01.01.1960	1960 242
	OAF	26.05.1961	01.06.1961	1961 439
18	LAVS (5 ^a revisione dell'AVS)	23.03.1961	01.07.1961	1961 513
19	OAVS	04.07.1961	01.07.1961	1961 517
20	LAVS	23.03.1961	01.01.1962	1961 513
21	OAVS	04.07.1961	01.01.1962	1961 517
	DRif	04.10.1962	01.01.1963	1963 37
22	LAVS (6 ^a revisione dell'AVS)	19.12.1963	01.01.1964	1964 278
23	OAVS	03.04.1964	01.01.1964	1964 324
24	OAF	03.04.1964	01.01.1964	1964 329
25	LAVS [LPC]	19.03.1965	01.01.1966	1965 543
26	LAVS	21.12.1965	01.01.1966	1965 1258
27	OAVS	19.11.1965	01.01.1966	1965 1024
28	OAVS	19.11.1965	01.01.1967	1965 1024
29	LAVS [LAI]	05.10.1967	01.01.1968	1968 41
30	OAVS	29.08.1967	01.01.1968	1967 1203
31	OAF	15.01.1968	01.01.1968	1968 43
32	LAVS (7 ^a revisione dell'AVS)	04.10.1968	01.01.1969	1969 120

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

del 6 ottobre 2000 (RS 830.1)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 112 capoverso 1, 114 capoverso 1 e 117 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.);

visto il rapporto di una commissione del Consiglio degli Stati del 27 settembre 1990^A; visti i pareri del Consiglio federale del 17 aprile 1991^B, del 17 agosto 1994^C e del 26 maggio 1999^D; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 marzo 1999^E,

A FF 1991 II 178.

B FF 1991 II 766.

C FF 1994 V 897.

D Non pubblicato nel FF; cfr. Boll.Uff. 1999 N 1241 e 1244.

E FF 1999 3896.

decreta:

Capitolo 1 Campo d'applicazione

Art. 1 Scopo e oggetto

La presente legge coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e a tal fine:

- a. definisce principi, nozioni e istituti del diritto delle assicurazioni sociali;^A
- b. definisce le norme di una procedura uniforme e disciplina il contenzioso nell'ambito delle assicurazioni sociali;^B
- c. armonizza le prestazioni;^C
- d. disciplina il diritto di regresso delle assicurazioni sociali contro terzi.^D

A LPGA 3–26.

B LPGA 27–62.

C LPGA 63–71.

D LPGA 72–75.

Art. 2 Campo d'applicazione e rapporto tra la parte generale e le singole leggi sulle assicurazioni sociali

Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.

V. LAVS 1.

Capitolo 2 Definizione delle nozioni generali

Art. 3 Malattia

¹ È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.¹⁷²

² Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta.

Art. 4¹⁷² Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Art. 5 Maternità

La maternità comprende la gravidanza, il parto e la successiva convalescenza della madre.

Art. 6 Incapacità al lavoro

È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale.¹⁷² In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

Art. 7¹⁷² Incapacità al guadagno

¹ È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

² Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.²⁰⁰

Art. 8 Invalidità

¹ È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

² Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.¹⁷²

³ Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevol-

Ordinanza

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

dell'11 settembre 2002 (RS 830.11)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1 Garanzia d'impiego appropriato

(art. 20 LPGA)

Art. 1

¹ Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle disposizioni delle singole leggi le prestazioni pecuniarie non sono versate al beneficiario e questi è sottoposto a curatela generale secondo l'articolo 398 del Codice civile (CC), esse sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata.²⁸¹

^{1bis} Se il beneficiario è sottoposto a uno dei generi di curatela di cui agli articoli 393–397 CC, le prestazioni pecuniarie sono versate al curatore oppure a una persona o un'autorità da esso designata soltanto se il curatore è stato incaricato di amministrarle mediante un titolo avente forza di giudicato o se l'autorità di protezione degli adulti competente ne ordina il versamento al curatore.²⁸¹

² Se per garantire l'impiego appropriato conformemente all'articolo 20 LPGA o alle singole leggi le prestazioni pecuniarie sono versate a un terzo o a un'autorità che ha un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assiste continuamente, esso è tenuto a:

- a. utilizzare le prestazioni pecuniarie esclusivamente per il sostentamento del beneficiario e delle persone a suo carico;
- b. rendere conto all'assicuratore, su sua richiesta, dell'utilizzazione delle prestazioni pecuniarie.

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)⁵⁹

del 20 dicembre 1946 (RS 831.10)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale;^{A 145}

visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del 24 settembre 1946,^B

^A Questa disposizione corrisponde agli articoli 111 e 112 Cost. (p. 27).

^B FF 1946 II 349; il messaggio del 24 settembre 1946 non è pubblicato in italiano.

decreta:

Parte prima: Assicurazione

Capo primo: Applicabilità della LPGA¹⁶¹

Art. 1^{A 161}

¹ Le disposizioni della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte^B, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

² Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101^{bis}).¹⁶²

^A Cfr. LPGA 2.

^B LAVS 1–95.

Capo primo *a*:^A Persone assicurate¹⁶¹

Art. 1*a*^{B 161} Assicurazione obbligatoria^C

¹ Sono assicurati in conformità della presente legge:¹¹⁹

- a. le persone fisiche domiciliate in Svizzera;¹¹⁹
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
- c. I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:^{D 145}
 1. al servizio della Confederazione;
 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12;^E

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)⁴²

del 31 ottobre 1947 (RS 831.101)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁴

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

*ordina:*⁶⁹

Capo primo: Persone assicurate

A. Assoggettamento¹⁴⁹

Art. 1²⁸⁶ Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS ma solo nella misura prevista all'articolo 12a dell'Accordo del 19 marzo 1993^A tra il Consiglio federale svizzero e il Comitato internazionale della Croce Rossa per determinare lo statuto giuridico del Comitato in Svizzera.

^A RS 0.192.122.50.

Art. 1a¹⁴⁹ Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione privata di assistenza

¹ Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.¹⁶⁴

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

Ordinanza 21

sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

del 14 ottobre 2020 (RS 831.108)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9^{bis}, 10 capoverso 1 e 33^{ter} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

visti gli articoli 16a capoverso 2, 16f capoverso 1 e 27 capoverso 2 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),

ordina:

Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 1 Tavola scalare dei contributi

I limiti della tavola scalare dei contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue:

	Franchi
a. limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	57400
b. limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LAVS	9600

Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa

¹ Il limite del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9500 franchi.

² Il contributo minimo per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 413 franchi all'anno. Nell'assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l'articolo 2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 826 franchi all'anno.

Art. 3 Rendite ordinarie

¹ L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5 LAVS è fissato a 1195 franchi.

Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)¹⁵¹

del 26 maggio 1961 (RS 831.111)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁶

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

visto l'articolo 86 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),

ordina:

A. Disposizioni generali

Art. 1¹⁵⁴

Art. 2¹⁵¹ Cassa di compensazione e Ufficio AI

L'applicazione dell'assicurazione facoltativa è di competenza della Cassa svizzera di compensazione (detta qui di seguito «Cassa di compensazione») e dell'Ufficio AI per gli assicurati all'estero.

Art. 3²¹⁵ Competenze delle rappresentanze svizzere

Le rappresentanze svizzere sostengono l'applicazione dell'assicurazione facoltativa. Se necessario fanno da tramite tra gli assicurati e la Cassa di compensazione e possono essere consultate segnatamente per trattare gli affari della loro circoscrizione consolare menzionati qui di seguito:

- a. fornire informazioni sull'assicurazione facoltativa;
- b. ricevere le dichiarazioni di partecipazione all'assicurazione facoltativa e trasmetterle alla Cassa di compensazione;
- c. collaborare all'istruzione in caso di richiesta di prestazioni dell'AVS e dell'AI;
- d. confermare e trasmettere i certificati di vita e di stato civile alla Cassa di compensazione;
- e. trasmettere la corrispondenza agli assicurati.

Art. 4²¹⁵

Ordinanza sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS)¹⁶⁹

del 29 novembre 1995 (RS 831.131.12)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 81 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);¹⁶⁸

visto l'articolo 154 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

ordina:

Art. 1 Principio

¹ Gli stranieri originari di Paesi con i quali non è stato concluso alcun accordo, nonché i loro superstiti, possono chiedere il rimborso dei contributi pagati all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, se questi contributi sono stati pagati complessivamente per almeno un anno intero e non danno origine ad un diritto alla rendita.

² Determinante è la cittadinanza al momento della domanda di rimborso.

Art. 2¹⁶⁹ Momento del rimborso

¹ Il rimborso dei contributi può essere chiesto appena l'interessato non è più affiliato all'assicurazione, presumibilmente in modo definitivo, ed egli stesso nonché il suo coniuge e i suoi figli d'età inferiore ai 25 anni non abitano più in Svizzera.

² Qualora figli maggiorenni d'età inferiore ai 25 anni rimangano in Svizzera, il rimborso dei contributi può nondimeno essere chiesto se tali figli hanno concluso la loro formazione.

Art. 3 Diritto dei superstiti

In caso di decesso il diritto al rimborso spetta alla vedova o al vedovo. Qualora il decesso non dia diritto ad una rendita per vedovi, gli orfani possono chiedere il rimborso.

Art. 4 Ammontare del rimborso

¹ Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.¹⁶⁸

² Nei casi di cui all'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione del-

Ordinanza

sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

del 28 agosto 1978 (RS 831.135.1)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 66^{ter} dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 43^{terA} della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

A Attualmente LAVS 43^{quater}.

Art. 2 Diritto ai mezzi ausiliari¹¹¹

¹ I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera che hanno bisogno di mezzi ausiliari per adempiere le mansioni consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia, hanno diritto alle prestazioni citate nella lista allegata. Tale lista definisce in modo esaustivo la natura e la portata delle prestazioni per ogni singolo mezzo ausiliario.

² Nella misura in cui la lista non dispone in altro modo, l'assicurazione paga un contributo alle spese del 75 per cento del prezzo netto.¹¹¹

Art. 3 Inizio e fine del diritto

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS.¹⁷⁰ Esso si estingue allorché le condizioni non sono più adempite.

Art. 4⁷⁶ Diritto ai mezzi ausiliari nel caso di una precedente consegna tramite l'AI

I beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in svizzera, assegnatari di mezzi ausiliari o di sussidi per le spese ai sensi degli articoli 21 e 21^{bis} della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)^A nel momento in cui nasce il diritto a una rendita AVS continuano ad averne diritto nella medesima misura fintanto che le condizioni determinanti sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG (Legge sui fondi di compensazione)

del 16 giugno 2017 (RS 830.2)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale (Cost.);

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2015,^A

^A FF 2016 255.

decreta:

Sezione 1 Forma giuridica, sede e compito

Art. 1 Forma giuridica e sede

¹ Per l'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto federale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.²⁶⁵

² L'istituto si organizza autonomamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.²⁶⁵

³ Esso è gestito secondo i principi dell'economia aziendale.²⁶⁵

⁴ Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.^A

⁵ L'istituto è iscritto nel registro di commercio con la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)». ²⁶⁵

^A L'istituto «compenswiss» ha sede a Ginevra (art. 1 dell'O sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss [Fondi di compensazione AVS/AI/IPG]», RS 830.21).

Art. 2²⁶⁵ Compito

L'istituto amministra i fondi di compensazione seguenti:

- a. il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) di cui all'articolo 107 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. il Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità (Fondo di compensazione AI) di cui all'articolo 79 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI);

b. Indipendenti

Reddito annuo		Aliquota di contribuzione			
<i>di almeno</i>	<i>ma inferiore a</i>	<i>AVS</i>	<i>AI</i>	<i>IPG</i>	<i>totale</i>
fr.	fr.	fr.	fr.	fr.	fr.
	9600	413	66	24	503
fr.	fr.	%	%	%	%
9600	17400	4,35	0,752	0,269	5,371
17400	21400	4,45	0,769	0,275	5,494
21400	23800	4,55	0,786	0,281	5,617
23800	26200	4,65	0,804	0,287	5,741
26200	28600	4,75	0,821	0,293	5,864
28600	31000	4,85	0,838	0,299	5,987
31000	33400	5,05	0,873	0,312	6,235
33400	35800	5,25	0,907	0,324	6,481
35800	38200	5,45	0,942	0,336	6,728
38200	40600	5,65	0,977	0,349	6,976
40600	43000	5,85	1,011	0,361	7,222
43000	45400	6,05	1,046	0,373	7,469
45400	47800	6,35	1,098	0,392	7,840
47800	50200	6,65	1,149	0,410	8,209
50200	52600	6,95	1,201	0,429	8,580
52600	55000	7,25	1,253	0,448	8,951
55000	57400	7,55	1,305	0,466	9,321
57400		8,10	1,400	0,500	10,000

Tavola scalare (LAVS 8, 9^{bis}, OAVS 21; LAI 3 I, OAI 1^{bis} I; LIPG 27 II per. 5-7, OIPG 36 I).

Appendice 2: Evoluzione dei contributi

a. Persone che esercitano un'attività lucrativa

	Salariati ^A				Indipendenti			
	AVS %	AI %	IPG %	Totale %	AVS %	AI %	IPG %	Totale ^B %
1948– 1959	4,0	–	–	4,0	4,0	–	–	4,0
1960– 1967	4,0	0,4	0,4	4,8	4,0	0,4	0,4	4,8
1968	4,0	0,5	0,4	4,9	4,0	0,5	0,4	4,9
1969– 1972	5,2	0,6	0,4	6,2	4,6	0,6	0,4	5,6
1973– 1975	7,8	0,8	0,4	9,0	6,8	0,8	0,4	8,0
1975– 1978	8,4	1,0	0,6	10,0	7,3	1,0	0,6	8,9
1979– 1987	8,4	1,0	0,6	10,0	7,8	1,0	0,6	9,4
1988– 1994	8,4	1,2	0,5	10,1	7,8	1,2	0,5	9,5
1995– 2010	8,4	1,4	0,3	10,1	7,8	1,4	0,3	9,5
2011– 2015	8,4	1,4	0,5	10,3	7,8	1,4	0,5	9,7
2016– 2019	8,4	1,4	0,45	10,25	7,8	1,4	0,45	9,65
2020	8,7	1,4	0,45	10,55	8,1	1,4	0,45	9,95
2021	8,7	1,4	0,5	10,6	8,1	1,4	0,5	10,0

^A I contributi sono a carico per metà del datore di lavoro e per metà del lavoratore (cfr. LAVS 5 I e 13).

^B Contributi massimi (dettagli 2019/2020, v. appendice 2c [p. 272]).